

Si riproduce il primo Statuto della FIO.psd., così come risulta dall'atto costitutivo. Esso ha poi subito nel tempo sostanziali modificazioni.
--

FIO.psd - Federazione Italiana degli Organismi per le persone senza dimora

Statuto

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata "FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA — FIO.psd.". Essa ha sede legale in Brescia Via Nino Bixio n. 10.

Art. 2

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2000.

Art. 3

L'Associazione, non ha fini di lucro. Essa, secondo lo spirito della carta programmatica del Coordinamento Nord-Italia per i senza fissa dimora, di cui sviluppa l'esperienza, ha lo scopo di:

- promuovere il coordinamento tra tutte le realtà pubbliche private e di volontariato, associate, e non, che operano al fianco delle persone senza-dimora, e nel campo della emarginazione grave, sull'intero territorio, nazionale;
- sollecitare l'attenzione, al problema da parte di tutti gli interlocutori sociali, istituzionali e non, garantendo il proprio contributo alla elaborazione di nuove ed adeguate politiche sociali;
- promuovere momenti di studio e formazione sul problema;
- aggregare e rappresentare, nelle sedi opportune, i bisogni e gli obiettivi degli organismi, dei servizi e di quanti si attivano nei confronti dei senza-dimora.

L'Associazione potrà a tal fine, direttamente, o indirettamente:

- promuovere, incontri, seminari, tavole rotonde, convegni;
- favorire ed organizzare attività di formazione, aggiornamento e, sperimentazione;
- stabilire e/o sviluppare contatti e rapporti sistematici con gli Enti aventi scopi analoghi, tanto a livello nazionale che internazionale - curare eventuali pubblicazioni;
- compiere, qualsiasi attività o iniziativa ritenuta utile al conseguimento degli

scopi.

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione persone singole e rappresentanti, gruppi, Enti pubblici e privati operanti nel settore.

Art. 5

- a) sono soci ordinari i firmatari dell'atto costitutivo e tutti coloro che contribuiscono al conseguimento delle finalità statutarie e versano annualmente la quota sociale. L'accettazione di nuovi soci ordinari è subordinata all'approvazione del Comitato;
- b) sono soci aderenti tutti coloro che condividono le finalità della Associazione. La qualità di socio aderente si acquista col pagamento della quota associativa e dà diritto a partecipare alla: assemblea dei soci senza diritto di voto. La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione. Il recesso è consentito in qualsiasi momento. Il Comitato può escludere il socio che non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni dell'assemblea dei soci, le deliberazioni del comitato e che in qualunque modo danneggia moralmente e/o materialmente l'Associazione.

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Comitato; Il Presidente.

Art. 7

ASSEMBLEA

Gli associati sono convocati in assemblea dal Comitato almeno una volta all'anno per:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- c) determinare il numero dei membri del comitato previsto da 10 a 20 persone;
- d) nominare i membri del Comitato scelti tra i soci ordinari;
- e) determinare le quote associative annuali;
- f) deliberare su ogni altro argomento in discussione.

L'assemblea è convocata in riunione straordinaria ogni qualvolta il comitato lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei soci ordinari più uno.

L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti. Per le modifiche allo statuto o per deliberare lo scioglimento dell' Associazione è necessaria la maggioranza as-

soluta dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le convocazioni avvengono per comunicazione scritta diretta a ciascun socio.

Ogni riunione viene aperta e presieduta dal Presidente in carica.

Tutte le votazioni vengono effettuate in modo palese per pronunciamento diretto.

Art. 8 *COMITATO*

Il Comitato delibera su tutte le questioni attinenti la gestione, secondo gli indirizzi statutari e le decisioni espresse dall'assemblea dei soci. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi in carica.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Il Comitato si riunisce in maniera ordinaria tre volte l'anno su convocazione del Presidente.

Si riunisce in maniera straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.

Al Comitato spettano i più ampi poteri per la ordinaria amministrazione dell'associazione.

Esso predispose il bilancio annuale di gestione, stende un regolamento attuativo del presente statuto, nomina tra i suoi membri il Presidente ed i Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento. Delibera l'accettazione di nuovi soci.

I membri del Comitato durano in carica due anni.

Art. 9 *PRESIDENTE*

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca il Comitato.

L'incarico del presidente è di durata biennale, rinnovabile per non più di una volta.

Art. 10 *FINANZIAMENTI*

Fanno parte dei finanziamenti le quote associative, i contributi, le oblazioni di Enti pubblici e privati e di persone nonché i corrispettivi per attività svolte dalla Associazione.

Art. 11

Per tutte le questioni attinenti il funzionamento organizzativo e amministrativo della Federazione viene redatto apposito regolamento interno.